



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0030/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0023/TFNSVE/2023-2024

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente
Carmine Fabio La Torre - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 aprile 2024, su ricorso ex artt. 90 e 91 CGS proposto dalla società Hellas Verona FC Spa (79837) al fine di accertare e dichiarare che la società Udinese Calcio Spa (64165) è tenuta a sostenere l'onere finanziario del contributo di solidarietà in relazione al trasferimento del calciatore Antonin Barak, dall'Udinese all'Hellas Verona, e a riconoscere il diritto della società Hellas Verona ad ottenere dall'Udinese il rimborso delle somme versate in eccesso dal club veronese a quello friulano a titolo di corrispettivo pattuito nell'accordo di trasferimento del predetto calciatore dalla Società cedente a quella cessionaria, il seguente

DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla società Hellas Verona SpA e, per l'effetto, condanna la società Udinese Calcio SpA a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 180.242,50 (centottantamiladuecentoquarantadue/50) oltre interessi legali dalla data di ciascun versamento fino al saldo.

Condanna la società Udinese Calcio SpA al pagamento delle spese del procedimento che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre oneri accessori se dovuti, in favore della società ricorrente.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 aprile 2024.

IL RELATORE
Antonino Piro

IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore

Depositato in data 22 aprile 2024

IL SEGRETARIO
Marco Lai